

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli nella seduta
del 24 maggio 2000.**

Angelini, Bordon, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Frau, Gambale, Giacalone, Labate, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Maselli, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Polizzi, Ranieri, Rivera, Schietroma, Sica, Solaroli, Armando Veneto, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Angelini, Bordon, Calzavara, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Bisceglie, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Frau, Gambale, Giacalone, Labate, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Martino, Maselli, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Nesi, Nocera, Occhetto, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Polizzi, Ranieri, Rivolta, Rivera, Saraca, Schietroma, Sica, Solaroli, Armando Veneto, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 23 maggio 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FRATTINI: « Disposizioni in materia di semplificazione delle pratiche automobilistiche » (7003);

SIMEONE: « Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di esenzione dall'IVA per le operazioni attive e passive poste in essere dalle organizzazioni di volontariato nell'ambito della loro attività solidaristica » (7004);

SIMEONE: « Modifica all'articolo 41 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, in materia di requisiti per l'ammissione agli esami di laurea » (7005);

SIMEONE: « Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di appalti pubblici » (7006);

SIMEONE: « Modifica all'articolo 829 del codice civile, in materia di sdemanializzazione di fatto » (7007);

MENIA ed altri: « Concessione di un finanziamento al Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste in occasione del bicentenario della sua fondazione e del centenario della morte di Giuseppe Verdi » (7008);

BONATO: « Disposizioni per il trasferimento ai comuni dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato » (7009);

MASSIDDA ed altri: « Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale » (7010);

JERVOLINO RUSSO ed altri: « Estensione dell'ambito di applicazione dell'articolo 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi universitari » (7011);

BARTOLICH ed altri: « Modifica all'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di concessione dei pas-saporti » (7012).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è deferito alla IX Commissione per-manente (Trasporti) in sede referente:

STAGNO d'ALCONTRES ed altri:
« Disposizioni per lo sviluppo economico della regione siciliana e delle attività por-tuali internazionali della provincia di Mes-sina e delle aree limitrofe » (6913) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), VII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del rego-lamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV.*

Assegnazione di una proposta d'inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta d'in-chiesta parlamentare è deferita alla VIII Commissione permanente (Ambiente), in sede referente:

CIAPUSCI: « Istituzione di una Com-missione parlamentare di inchiesta sull'in-cidente occorso nel traforo del Monte Bianco il 24 marzo 1999 » (doc. XXII, n. 63) *Parere delle Commissioni I, II, V e IX.*

Trasmissione dal ministro per la solidarietà sociale.

Il ministro per la solidarietà sociale, con lettera del 16 maggio 2000, ha tra-smesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, agli ordini del giorno in Assemblea MOLINARI n. 9/259/1, Maura COSSUTTA ed altri n. 9/259/4, accolti dal Governo nella se-

duta dell'Assemblea del 13 ottobre 1999, GUIDI n. 9/259/2, accolto dal Governo e approvato nella seduta dell'Assemblea del 13 ottobre 1999 e Maura COSSUTTA ed altri n. 9/259-B/3, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 22 febbraio 2000, concernenti agevolazioni per l'assi-stenza a portatori di *handicap*.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria ge-nerale-Ufficio per il controllo parlamen-tare ed è trasmessa alle Commissioni XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri con lettera in data 26 aprile 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Mi-nistero degli affari esteri entro il 15 aprile 2000.

Questa documentazione è stata tra-smessa alla Commissione competente.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettera in data 19 maggio 2000, in adempimento a quanto prescritto dall' articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione del decreto del Presi-dente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Prazzo (Cuneo) e San Vero Milis (Oristano).

Questa documentazione é depositata nell'ufficio del Segretario generale a dispo-sizione degli onorevoli deputati.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro della difesa, con lettera in data 19 maggio 2000, ha trasmesso, ai sensi

dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2000, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143, del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 giugno 2000.

Il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 23 maggio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della

legge 14 luglio 1993, n. 238, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato Spa.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 23 giugno 2000.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROGETTI DI LEGGE: SCALIA; SIGNORINO ED ALTRI; PECORARO SCANIO; SAIA ED ALTRI; LUMIA ED ALTRI; CALDEROLI ED ALTRI; POLENTA ED ALTRI; GUERZONI ED ALTRI; LUCÀ ED ALTRI; JERVOLINO RUSSO ED ALTRI; BERTINOTTI ED ALTRI; LO PRESTI ED ALTRI; ZACCHEO ED ALTRI; RUZZANTE; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; BURANI PROCACCINI ED ALTRI: LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI (332-354-369-1484-1832-2378-2431-2625-2743 2752-3666-3751-3922-3945-4931-5541)

(A.C. 332 - sezione 1)

**ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 21.

(Sistema informativo dei servizi sociali).

1. Lo Stato, le regioni e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è nominata, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, una commissione tecnica, composta da sei esperti di cui due designati dal Ministro stesso, due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, due dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. La commissione ha il compito di formulare proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti

attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo dei servizi sociali. La commissione è presieduta da uno degli esperti designati dal Ministro per la solidarietà sociale. I componenti della commissione durano in carica due anni.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione definisce le modalità e individua, anche nell'ambito dei sistemi informativi esistenti, gli strumenti necessari per il coordinamento tecnico con le regioni e gli enti locali ai fini dell'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali, in conformità con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra le amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti necessari ed appropriati per l'attivazione e la gestione del sistema informativo dei servizi sociali a livello locale.

4. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 21.

(Sistema informativo dei servizi sociali).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 21.

(Sistema informativo dei servizi sociali).

1. Lo Stato, le regioni e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, delle risorse e del sistema integrato degli interventi e dei servizi e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative e con le politiche del lavoro e dell'occupazione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è nominata, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, una commissione tecnica, composta da sei esperti di comprovata esperienza nel settore sociale ed in campo informativo, di cui due designati dal Ministro stesso, due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-città. La commissione ha il compito di formulare proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo dei servizi sociali. La commissione è presieduta da uno degli esperti eletto all'interno della stessa. La commissione dura in carica 2 anni e ogni membro non può essere rieletto per più di due volte consecutive.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le modalità, e individua, anche nell'ambito dei sistemi informativi esistenti, gli strumenti necessari per il coordinamento tecnico con le regioni, le comunità montane e gli enti locali ai fini dell'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali, in conformità con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province e i comuni, individuano le forme organizzative e gli strumenti necessari ed appropriati per l'attivazione e la gestione del sistema informativo dei servizi sociali a livello locale.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico degli oneri generali di bilancio per spese di funzionamento degli enti di competenza.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cè.

Al comma 1, sostituire le parole: e i comuni con le seguenti: , i comuni e le province.

21. 8. Michielon.

Al comma 1, sostituire le parole: un sistema informativo con le seguenti: il sistema informativo pubblico.

21. 9. Maura Cossutta, Saia.

Al comma 1, dopo le parole: dei bisogni sociali, aggiungere le seguenti: delle risorse,

21. 1. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: composta da sei esperti, aggiungere le seguenti: di comprovata esperienza nel settore sociale ed in campo informativo.

21. 2. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dall'Associazione nazionale dei comuni italiani con le seguenti: dalla Conferenza Stato-città.

21. 3. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: designati dal Ministro per la solidarietà sociale con le seguenti: eletto all'interno della stessa.

21. 4. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2 sostituire il quarto periodo con il seguente: La commissione dura in carico per 2 anni ed ogni membro non può essere riletto per più di due volte consecutive.

21. 5. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.

21. 10. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: coordinamento tecnico con le regioni aggiungere le seguenti: , le comunità montane.

21. 6. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 3 secondo periodo, dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti:, le province.

21. 7. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 4, sopprimere la parola: eventuali

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito dei piani di cui agli articoli 18 e 19, si definiscono le risorse destinate alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani.

21. 11. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(A.C. 332 – sezione 2)

ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO V

INTERVENTI, SERVIZI ED EMOLUMENTI ECONOMICI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 22.

(Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

2. Per garantire uniformità di offerta sul territorio nazionale, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi, secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto anche conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale:

a) misure di sostegno e promozione delle condizioni dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari, attraverso servizi, misure economiche e organizzazione dei tempi atti a favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

b) misure di sostegno nei confronti di minori e adulti con mancanza totale o parziale di autonomia tramite l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza;

c) misure di contrasto alla povertà a favore di cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;

d) misure economiche per favorire la vita autonoma o la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;

e) servizi di aiuto alla persona per favorire la permanenza a domicilio di anziani, disabili e persone con disagio psico-sociale, nonché iniziative per promuovere e valorizzare il sostegno domiciliare e l'integrazione sociale attraverso forme innovative di solidarietà comunitaria;

f) accoglienza e socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali di anziani e disabili, con elevata fragilità personale, sociale e limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio;

g) informazione e consulenza alla persona e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e promuovere iniziative di auto-aiuto;

h) prestazioni integrate di tipo socio-sanitario e socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;

i) percorsi integrati socio-sanitari tramite servizi e misure economiche per favorire l'inserimento sociale, l'istruzione scolastica, professionale e l'inserimento al lavoro di persone con disabilità psico-fisica.

3. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), almeno l'erogazione delle seguenti prestazioni:

a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;

b) interventi per le situazioni di emergenza sociale, personali e familiari;

c) assistenza domiciliare;

d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;

e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO

CAPO V

INTERVENTI, SERVIZI ED EMOLUMENTI ECONOMICI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 22.

(Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

Sopprimerlo.

22. 17. Novelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 22.

(Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche ivi comprese le detrazioni fiscali di cui all'articolo 16, comma 6, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali opera, secondo le caratteristiche e i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, utilizzando le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) realizzare misure di sostegno e promozione delle condizioni dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari, attraverso servizi, misure economiche e organizzazione dei tempi atti a favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

b) attuare misure, anche di tipo economico, idonee a favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;

c) creare misure di sostegno nei confronti di minori e adulti con mancanza totale o parziale di autonomia tramite l'inserimento presso famiglie e strutture residenziali o semiresidenziali;

d) realizzare misure di contrasto alla povertà, a favore di cittadini impossibilitati a produrre reddito, per limitazioni personali o sociali;

e) creare servizi di aiuto alla persona per favorire la permanenza a domicilio di anziani, disabili e persone con disagio psico-sociale, nonché iniziative per promuo-

vere e valorizzare il sostegno domiciliare e l'integrazione sociale anche attraverso forme innovative di solidarietà comunitaria;

f) prevedere forme di accoglienza e socializzazione, presso strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, di anziani e disabili non assistibili a domicilio o con elevata fragilità personale, sociale e limitazione dell'autonomia, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 16, comma 3;

g) fornire consulenze e informare le persone e le famiglie al fine di favorire la fruizione dei servizi e promuovere iniziative di auto-aiuto;

h) realizzare prestazioni integrate di tipo socio-sanitario e socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcool e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e di reinserimento sociale;

i) attuare percorsi integrati socio-sanitari tramite servizi e misure economiche per favorire l'inserimento sociale, l'istruzione scolastica, professionale e l'inserimento al lavoro di persone con disabilità psico-fisica.

3. Nell'ambito della rete integrata di interventi e servizi sociali è vietata l'attribuzione a soggetti privati degli accertamenti concernenti la situazione di abbandono dei minori e le valutazioni sulla personalità degli aspiranti all'adozione e all'affido.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cè.

Al comma 1, dopo le parole: con eventuali misure economiche aggiungere le seguenti: ivi comprese le detrazioni fiscali di cui all'articolo 16, comma 6, della presente legge.

22. 4. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 22. 27
DEL GOVERNO

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, alinea, dopo le parole: e riabili-

tazione *aggiungere le seguenti*: nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

0. 22. 27. 4. La Commissione.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, alinea, sostituire le parole da: gli interventi fino alla fine dell'alinea, con le seguenti: il sistema integrato di interventi e di servizi sociali opera secondo le caratteristiche e i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, utilizzando le risorse del fondo nazionale per le politiche sociali, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi.

0. 22. 27. 18. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, al comma 2, alinea, sostituire le parole: il livello essenziale con le seguenti: i livelli essenziali non riducibili.

Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le regioni e gli enti locali possono fornire a loro totale carico, prestazioni sociali e socio-assistenziali in aggiunta a quelle essenziali non riducibili di cui al comma 2.

0. 22. 27. 36. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, alinea, sostituire le parole: il livello essenziale con le seguenti: i livelli essenziali non riducibili.

0. 22. 27. 15. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, alinea, sopprimere le parole: nei limiti delle risorse del fondo nazionale per

le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinati dagli enti locali alla spesa sociale.

0. 22. 27. 17. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, alinea, sopprimere le parole: tenuto conto delle risorse ordinarie già destinati dagli enti locali alla spesa sociale.

0. 22. 27. 16. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;

0. 22. 27. 1. La Commissione.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, lettera a), sostituire le parole: in stato di povertà con le seguenti: impossibilitate a produrre reddito, per limitazioni personali o sociali.

0. 22. 27. 21. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, lettera b), dopo le parole: di persone aggiungere le seguenti: anche solo temporaneamente, siano.

0. 22. 27. 30. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, lettera c), dopo le parole: situazioni di disagio aggiungere le seguenti: il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento.

0. 22. 27. 2. La Commissione.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, lettera c), sopprimere le parole: di tipo familiare.

0. 22. 27. 22. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, lettera e), sopprimere le parole da: per assicurare *fino alla fine della lettera.*

0. 22. 27. 24. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, lettera e), sostituire le parole da: per assicurare *fino alla fine della lettera con le seguenti:* per problematiche connesse alla maternità.

0. 22. 27. 25. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, lettera e), sostituire le parole da: dalle seguenti leggi *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798 e successive modificazioni e integrazioni.

0. 22. 27. 23. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, lettera f), dopo la parola: interventi *aggiungere le seguenti:* attuati mediante l'erogazione di servizi e di misure economiche, nonché la realizzazione di percorsi integrati socio-sanitari.

0. 22. 27. 34. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, lettera f), dopo la parola: interventi *aggiungere le seguenti:* attuati avva-

lendosi anche delle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 4.

0. 22. 27. 33. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, lettera f), dopo le parole: per la piena integrazione *aggiungere le seguenti:* sociale, scolastica, professionale e lavorativa.

0. 22. 27. 32. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, lettera f), sostituire le parole da: per i soggetti *fino a:* n. 104 del 1992 *con le seguenti:* per le persone disabili.

0. 22. 27. 26. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, lettera g), dopo la parola: interventi *aggiungere le seguenti:* attuati anche attraverso forme innovative di solidarietà comunitaria.

0. 22. 27. 35. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, lettera g), dopo le parole: le persone *aggiungere le seguenti:* non autosufficienti, con disagio psico-sociale,

0. 22. 27. 19. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, lettera g), dopo le parole: persone anziane *aggiungere le seguenti:* malate di Alzheimer.

0. 22. 27. 4-bis. Michielon, Guido Dussin, Cè.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, lettera g), sostituire le parole: e disabili con le seguenti: o disabili.

0. 22. 27. 20. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, lettera g), sopprimere le parole: , in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione della autonomia.

0. 22. 27. 29. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, lettera h), aggiungere in fine le parole: avvalendosi anche delle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 4.

0. 22. 27. 31. Michielon.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, lettera i), dopo le parole: dei servizi e aggiungere la seguente: per.

0. 22. 27. 3. La Commissione.

All'emendamento 22. 27 del Governo, sopprimere il comma 2-bis.

0. 22. 27. 8. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2-bis, sopprimere il primo periodo.

0. 22. 27. 9. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole: 3 agosto 1998, n. 296.

0. 22. 27. 10. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: 15 febbraio 1996, n. 66 aggiungere le seguenti: 18 marzo 1993, n. 67.

0. 22. 27. 28. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: 15 febbraio 1996, n. 66 aggiungere le seguenti: 18 febbraio 1999 n. 45, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.

0. 22. 27. 13. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole: decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

0. 22. 27. 11. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: legge n. 104 del 1992 aggiungere le seguenti: e successive modificazioni e integrazioni.

0. 22. 27. 27. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole: per i minori disabili.

0. 22. 27. 12. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2-bis, sopprimere il secondo periodo.

0. 22. 27. 5. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per favorire la deistituzionalizzazione, le regioni possono prevedere incentivi per la realizzazione di servizi e strutture a ciclo residenziale, destinate all'accoglienza dei minori, organizzate nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare.

0. 22. 27. 6. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per favorire la deistituzionalizzazione, le regioni prevedono incentivi per la realizzazione di servizi e strutture a ciclo residenziale, destinate all'accoglienza dei minori, organizzate nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare.

0. 22. 27. 7. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2-bis, il secondo periodo, dopo le parole: accoglienza dei minori, aggiungere le seguenti: , realizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

0. 22. 27. 14. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale:

a) misure di sostegno al reddito e relativi servizi di accompagnamento e di

integrazione sociale rivolti alle persone in stato di povertà, con particolare riferimento alle situazioni di povertà estreme e alle persone senza fissa dimora;

b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;

c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dalle seguenti leggi: regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;

f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della stessa legge n. 104, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;

g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;

h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da

droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;

i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e promuovere iniziative di auto-aiuto.

2-bis. Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al comma 2, lettera c), sono realizzati, in particolare, secondo le finalità delle leggi 27 maggio 1991, n. 176, 28 agosto 1997, n. 285, 23 dicembre 1997, n. 451, 3 agosto 1998, n. 296, 31 dicembre 1998, n. 476, 4 maggio 1983, n. 184, 15 febbraio 1996, n. 66, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonché della legge n. 104 del 1992, per i minori disabili. Ai fini di cui all'articolo 11 e per favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare.

22. 27. Governo.

Al comma 2, sostituire l'alea con il seguente: Il sistema integrato di interventi e servizi sociali opera secondo le caratteristiche e i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, utilizzando le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

22. 5. Cè, Dalla Chiesa, Cavaliere.

Al comma 2, alea, sostituire le parole da: gli interventi di seguito *fino alla fine dell'alea con le seguenti:* la programmazione nazionale, regionale e locale deve prevedere, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenendo anche conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale, ferma restando in ogni caso la

garanzia del soddisfacimento particolare dei bisogni dei soggetti di cui all'articolo 38 della Costituzione:

22. 20. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Al comma 2, alea, sostituire le parole: il livello essenziale *con le seguenti:* i livelli essenziali non riducibili.

Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1, primo periodo, dopo le parole: a rilevanza sanitaria *aggiungere le seguenti:* e la quota sociale delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale sono ricomprese nei livelli essenziali non riducibili di cui all'articolo 22 e.

22. 26. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma, 2 alea, sopprimere le parole: tenuto anche conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale.

22. 6. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, alea, sopprimere la parola: già.

22. 7. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, lettera a), premettere la parola: realizzare.

22. 8. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, lettera b), premettere la parola: creare.

22. 9. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: con pagamento di retta a favore della famiglia.

22. 1. Lucchese, Del Barone.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: misure di contrasto con le seguenti: realizzare misure di contrasto.

22. 10. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, sopprimere la lettera d) e la lettera h).

22. 21. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: misure economiche per con le seguenti: attuare misure anche di tipo economico.

22. 11. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: con pagamento di retta a favore della famiglia.

22. 2. Lucchese, Del Barone.

Al comma 2, lettera e), premettere la parola: creare.

22. 12. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: con pagamento di retta a favore della famiglia.

22. 3. Lucchese, Del Barone.

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: accoglienza e socializzazione con le seguenti: prevedere forme di accoglienza e socializzazione.

22. 13. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: informazione e consulenza alla persona e alle famiglie per con le seguenti: fornire consulenze e informare le persone e le famiglie al fine di.

22. 14. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: e promuovere iniziative di auto-aiuto.

22. 25. Maura Cossutta, Saia.

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: prestazioni integrate con le seguenti: realizzare prestazioni integrate.

22. 15. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , avvalendosi anche delle istituzioni di cui al comma 4 dell'articolo 1;

Conseguentemente, alla lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , avvalendosi anche delle istituzioni di cui al comma 4 dell'articolo 1.

22. 24. Michielon.

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: percorsi integrati con le seguenti: attuare percorsi integrati.

22. 16. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

l) misure e servizi di assistenza e di accoglienza per donne con forti disagi nell'ambito familiare.

22. 23. Procacci, Gardiol.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: comma 3, lettera a) aggiungere le seguenti: , tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali.

22. 28. La Commissione.

Al comma 3, alinea, sostituire la parola: almeno con la seguente: comunque.

22. 29. La Commissione.